



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

\* \* \*

Parere n. 2629 del 02/02/2018

<b>Progetto:</b>	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p><b>Aeroporto di Fiumicino. Completamento dell'aeroporto Leonardo Da Vinci. D.M. 236, del 08/08/2013, prescrizione a) n. 12</b></p> <p><b>ID_VIP: 3357</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p><b>ENAC</b></p>

lea

4.4  
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]

## **La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**VISTA** la richiesta della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA), effettuata con nota prot. DVA-2016-14130 del 25/05/2016 alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (di seguito CTVA), che la ha acquisita al prot. CTVA-2016-1928 del 25/05/2016, relativa all'avvio delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni A) n. 12 di cui al decreto VIA n. 236 dell'8 agosto 2013;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248*” ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

**VISTO** il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti prot.n.GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e prot.n.GAB/DEC/205/2008 del 2 luglio 2008;

**VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

**VISTO** il Decreto prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e s.m.i. di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

**VISTO** il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*” ed in particolare l'art.12, comma 2;

**VISTO e CONSIDERATO** il suddetto decreto VIA n. 236 dell'8 agosto 2013, con il quale è stata determinata la compatibilità ambientale del “Progetto di completamento di Fiumicino Sud” – Aeroporto Leonardo da Vinci, proposto da ENAC, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

**VISTO e CONSIDERATO** il successivo decreto n. 304 dell'11/12/14 che ha modificato il precedente decreto di compatibilità ambientale nei termini delle ripartizioni delle competenze delle verifiche sul monitoraggio ambientale, confermandone alcune in capo ARPA Lazio e attribuendone ad ISPRA le prescrizioni A7, A13 e A14, non oggetto del presente parere;

**CONSIDERATO** che detto “Progetto di completamento di Fiumicino Sud” è costituito da più interventi, i quali sono caratterizzati da diverse tempistiche di attuazione e conseguentemente da un diverso dettaglio raggiunto dalla progettazione esecutiva;

**PRESO ATTO** che tale pianificazione delle attività è stata circostanziata in una Relazione Generale Programmatica inviata dal Proponente con nota n. 149104 in data 24/12/2013 e che su tale pianificazione la DVA ha espresso la propria condivisione con nota prot. DVA-2014-3257 del 10/02/2014;

**PRESO ATTO**, chela tematica di cui in oggetto è stata definita come di carattere generale in quanto relativa all'intero funzionamento dell'aeroporto e non assegnabile ad una specifica opera;

**VISTO** la prescrizione n.A12) che riporta: *“Dovrà essere verificata, alla luce delle più recenti normative tecniche, la fattibilità dello spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione. Tale prescrizione dovrà essere posta in verifica di ottemperanza al MATTM”*;

**VISTO e CONSIDERATO** che la prescrizione di cui in oggetto è stata già oggetto di verifica e che con Parere n. 2018 dell'11 marzo 2016 la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS ha determinato come non ottemperata la prescrizione in oggetto;

**VISTA e CONSIDERATA** la documentazione trasmessa da ENAC con nota prot. 15657 del 14/02/2017, acquisita con prot.n. CTVA/433 del 14/02/2017 in cui è stata presentata documentazione integrativa;

**CONSIDERATA** che la documentazione di integrazione e chiarimenti presentata consente di superare il precedente parere reso dalla Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS che riteneva non ottemperata la prescrizione perché non era stata allegata nessuna documentazione inerente la richiesta specifica della prescrizione e conseguentemente chiedeva tutti gli approfondimenti analitici necessari (analisi di fanghi e terreni) con riferimento alla Legge 99-1992 e alle norme regionali;

**CONSIDERATA** che il proponente ha presentato:

- Una nota tecnica sulla gestione dei fanghi di depurazione dell'Aeroporto di Roma Fiumicino
- La dichiarazione della modalità di trattamento del rifiuto CER 190805 resa dalla società incaricata del recupero del materiale e del suo trasferimento all'impianto di recupero
- Analisi chimiche del fango prodotto dal trattamento delle acque reflue urbane prodotte da Aeroporti di Roma presso l'impianto di depurazione di Via F.Ili Wright

**CONSIDERATO** il Decreto 91/DVA del 18-03-2016 di non ottemperanza alla prescrizione A12;

**CONSIDERATO** che nello scalo di Fiumicino le acque reflue vengono depurate mediante trattamento biologico in impianto che genera costantemente fanghi di supero, che sono gestiti dalla Società Aeroporti di Roma.

**CONSIDERATO** che nell'ambito della gestione del suddetto fango/rifiuto, la disciplina di riferimento per lo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura è contenuta all'interno del D.Lgs. n. 99 del 27.01.1992 e ss.mm.ii. e che ai sensi di questo il procedimento da avviare, prima di conferire il fango/rifiuto a spandimento in agricoltura, si compone di una serie di attività che dovrebbero essere eseguite tra le quali,

- il conseguimento di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle Autorità Competenti;
- la manifestazione positiva di consenso da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende procedere allo spandimento;
- la verifica delle caratteristiche dei fanghi da spandere, unitamente alla verifica delle caratteristiche del terreno di destinazione.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, per quanto di seguito esposto, al fine di coniugare le indicazioni normative sopra riportate e l'operatività dello scalo, il proponente ha adottato un procedimento coerente con le aspettative di tutela e salvaguardia ambientale proprie del DEC/VIA;

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "3 di 8"]*

**CONSIDERATO** che, come riportato nel rapporto di prova su citato, in data 06.04.2016 il gestore ha provveduto al prelievo di un campione di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, rappresentativo del funzionamento dell'impianto di depurazione sito in Via F.lli Wright all'interno dell'Aeroporto di Fiumicino, al fine di fornire riscontro al MATTM a seguito dell'emissione del Provvedimento Direttoriale n. 91/DVA del 18.03.2016 nell'ambito della verifica di ottemperanza alla prescrizione A.12 relativa allo spandimento dei fanghi in agricoltura.

**CONSIDERATO** che il Codice CER attribuito dal proponente a tali fanghi è il 19.08.05 (*fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane*) e che:

- il riferimento per la metodologia e la tipologia di campionamento è rappresentato dai Quaderni IRSA-CNR n. 64, 1985, 1983
- Il campione è stato consegnato ad apposito laboratorio certificato contestualmente al prelievo e l'analisi è stata svolta nel periodo 06.04.2016 - 29.04.2016.

**CONSIDERATO** che i risultati delle analisi sono stati riportati nel Rapporto di prova n. R00877-16-Rev.1 del 17.05.2016 trasmesso al MATTM in data 23.05.2016 e che nella tabella di seguito riportata sono sintetizzati i parametri analizzati e le evidenze riscontrate:

PARAMETRO	QUANTITA'	U.M.	METODO DI ANALISI	LIMITI ALL'IB D.LGS. 99/92
Sostanza secca	23,9	%	CNR IRSA Q64	-
Cadmio	4,03	mg/kg <sub>ss</sub>	CNR IRSA 10 Q64	20
Cromo	234,2	mg/kg <sub>ss</sub>	CNR IRSA 10 Q64	750
Mercurio	4,1	mg/kg <sub>ss</sub>	CNR IRSA 10 Q64	10
Nichel	126,7	mg/kg <sub>ss</sub>	CNR IRSA 10 Q64	300
Piombo	172,8	mg/kg <sub>ss</sub>	CNR IRSA 10 Q64	750
Rame	499	mg/kg <sub>ss</sub>	CNR IRSA 10 Q64	1000
Zinco	1920	mg/kg <sub>ss</sub>	CNR IRSA 10 Q64	2500
PCB	<0,2	mg/kg <sub>ss</sub>	CNR IRSA 10 Q64	0,8*
Carbonio organico	47	% su s.s.	D.M. 17/09/89 Suppl. G.U. N.196 del 23/08/89	minimo 20
Grado di umidificazione	31	DH%	D.M. 23/01/91 Suppl. G.U. N.29 del 04/02/91	-
Azoto totale	2,3	% su s.s.	D.M. 24/03/86 Suppl. G.U. N.180 del 05/08/86	minimo 1,5
Fosforo totale	1,9	% su s.s.	D.M. 24/03/86 Suppl. G.U. N.180 del 05/08/86	minimo 0,4
Potassio totale	0,9	% su s.s.	D.M. 24/03/86 Suppl. G.U. N.180 del 05/08/86	-
Salmonelle	<9	MPN/g su s.s.	IRSA/CNR Q64	10 <sup>3</sup>

\*Limite D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che in base alle determinazioni analitiche, il campione sottoposto ad indagine non ha evidenziato le caratteristiche di pericolo di cui al Regolamento (UE) n. 1357/2014, pertanto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il rifiuto è classificato speciale non pericoloso;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che il campione, rispetta i limiti fissati nell'allegato IB del D.Lgs. n. 99 del 27/01/1992 e che quindi può essere utilizzato per lo spandimento in agricoltura.

**CONSIDERATO** che ai fini della determinazione della metodologia di smaltimento dei fanghi, è stato considerato dal proponente che detta pratica è limitata dalle condizioni meteorologiche e dalla stagionalità d'impiego che ne condizionano fortemente la fattibilità in alcuni periodi. Inoltre l'uso è condizionato dalla portata dei reflui in ingresso all'impianto che determina una produzione di fango non uniforme nel corso dell'anno.

**CONSIDERATO** che le quantità annue prodotte da ADR, variabili a seconda delle condizioni di esercizio, si attestano intorno alle 1.000 t/anno circa è stata individuata una modalità idonea a raggiungere il duplice obiettivo di assicurare l'operatività dello scalo e smaltire nelle forme ambientamente più idonee il fango/rifiuto in oggetto.

**CONSIDERATO e VALUTATO** che la qualità di fango/rifiuto prodotta dall'impianto di competenza di Aeroporti di Roma consente l'applicazione delle disposizioni previste dal Decreto, ovvero lo spandimento diretto in agricoltura, tuttavia, per garantire l'operatività dell'impianto stesso e dello scalo di Fiumicino, il Proponente ritiene necessario che il fango/rifiuto sia avviato senza soluzione di continuità ad impianti di recupero che ne assicurino il reimpiego.

**CONSIDERATO** che per mantenere l'operatività dell'aeroporto il Proponente sostiene che, anche in ossequio delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto stesso, occorre provvedere all'allontanamento frequente del rifiuto dal luogo di produzione (depuratore). In ragione di tali motivazioni, che privilegiano necessariamente l'operatività dell'impianto di depurazione (e dell'aeroporto), Aeroporti di Roma è addivenuta alla determinazione di avviare a recupero il fango/rifiuto prodotto sullo scalo di Fiumicino, individuando una soluzione che sia da un lato compatibile con gli obiettivi di tutela ambientale e, dall'altro, conforme con la legislazione di riferimento. Conseguentemente, il fango/rifiuto generato dalle attività di depurazione è inviato ad un impianto di recupero che lo trasforma in compost per destinarlo al successivo impiego in agricoltura. La trasformazione in compost rappresenta, infatti, una valida alternativa allo spandimento diretto dei fanghi in agricoltura.

**CONSIDERATO** che il Proponente nelle integrazioni ha fornito tutte le informazioni e i dati necessari per dimostrare la reale catena di utilizzo dei fanghi nonché analisi chimiche che ne evidenziano la sostanziale idoneità


**VALUTATO** che il processo di gestione del fango/rifiuto definito ed illustrato dal Proponente evidenzia la coerenza con gli obiettivi di salvaguardia e sostenibilità ambientale delle scelte operate dal Gestore in quanto è stato preventivamente verificata la possibilità di spandimento del fango/rifiuto in via diretta in agricoltura in conformità alla prescrizione A.12 analizzando la normativa vigente, ma al fine di assicurare l'operatività dell'aeroporto, è stata individuata la modalità più efficace per assicurare comunque il riutilizzo totale dello stesso fango.















**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**










**RITIENE**







**La prescrizione A) n. 12 del DEC/VIA n.236 del 08/08/2013 relativo al progetto di "Completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci" OTTEMPERATA:**

Ing. Guido Monteforte Specchi  
(Presidente)



Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	ASSENTE
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	ASSENTE
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	

Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	ASSENTE
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
<del>Prof. Antonio Grimaldi</del>	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	ASSENTE
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	ASSENTE
Avv. Michele Mauceri	ASSENTE
Ing. Arturo Luca Montanelli	ASSENTE

Ing. Francesco Montemagno	
Ing. Santi Muscarà	ASSENTE
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	ASSENTE
Arch. Francesca Soro	
<del>Dott. Francesco Carmelo Vazzana</del>	
Ing. Roberto Viviani	R. Lr. In (CONTRARIO)